

TI_GERICHTE 14.2019.208 vom 28. Oktober 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-10-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2019.208_d20191028

FR: TI_GERICHTE 14.2019.208 du 28 octobre 2019

IT: TI_GERICHTE 14.2019.208 del 28 ottobre 2019

Regeste

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante mediante ordine di pagamento bancario sul conto postale dell'ufficio d'esecuzione. Momento determinante

Erwägungen

E. 2

Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti "unechte Noven"). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

E. 2.1

Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la Banca _____ (doc. C), stampato il giorno in cui il fallimento è stato pronunciato, il 29 ottobre 2019, ma alle ore 16:26, ossia dopo l'ora stabilita dal Pretore (ore 9:00), ricordato che il fallimento deve considerarsi aperto nel senso dell'art. 175 LEF al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, anche se la stessa è stata pronunciata anteriormente (DTF 60 III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii). Siccome l'annullamento del fallimento presuppone anche, oltre all'estinzione del credito dell'istante, che il reclamante abbia reso verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF), occorre chiarire, come già anticipato nell'ordinanza di effetto sospensivo, il momento esatto in cui il credito dell'istante deve considerarsi estinto sotto il profilo dell'art. 174 LEF.

E. 2.2

Per legge determinante per la reiezione della domanda di fallimento (come pure per l'annullamento del fallimento, cfr. art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) è il momento dell'estinzione del credito, che avviene già nell'istante in cui il credito viene pagato all'ufficio d'esecuzione (art. 12 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2015.192 del 6 novembre 2015 consid. 2). Ove il creditore abbia manifestato la propria disponibilità a ricevere il pagamento del debito sul proprio conto postale, secondo il principio dell'affidamento il versamento dell'importo dovuto allo sportello della posta ha effetto estintivo immediato (DTF 124 III 147 consid. 2/a, confermata dalla sentenza 4C.172/2005 del 14 settembre 2005 consid. 2) e non solo, come i bonifici mediante vaglia postale od ordine di pagamento, al momento in cui la somma è accreditata sul conto del creditore (DTF 119 II 234 consid. 2, cui rinvia la DTF 124 III 117 consid. 2/a). Ciò vale anche per i pagamenti fatti sul conto dell'ufficio d'esecuzione (sentenza della CEF 14.2016.134 del 26 luglio 2016, RtiD 2017 I 748 n. 47c consid. 2.2; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF).

E. 2.3

Nel caso specifico, la Camera ha accertato d'ufficio (art. 255 lett. a CPC), interpellando la Posta per il tramite dell'Ufficio d'esecuzione, che il versamento di fr. 1'974.85 indicato nell'estratto prodotto dal reclamante è giunto alla Postfinance il 29 ottobre 2019 alle ore 00:50, prima della pronuncia del fallimento (alle ore 09:00), ed è stato accreditato sul conto dell'Ufficio, insieme ad altri pagamenti (per un totale di fr. 39'127.95), lo stesso giorno, ma alle ore 19:46, ovvero dopo la dichiarazione di fallimento. Si tratta quindi di determinare se il pagamento è da considerarsi effettuato al momento dell'accredito della somma nella contabilità della Posta (accredito esterno) o a quello del suo accredito interno sul conto dell'UE. a) Secondo il principio dell'affidamento invocato dal Tribunale federale (nella DTF 124 III 147 consid. 2/a) per giustificare che in caso di pagamento allo sportello postale la data determinante è quella del versamento allo sportello (e non quella dell'accredito del conto dell'ufficio d'esecuzione, che avviene due giorni dopo: www.postfinance.ch/it/impreseprodotto/soluzioni-per-creditori/regolamentazione-valuta.html), anche in caso di versamento mediante un ordine di pagamento bancario il momento decisivo dev'essere reputato quello dell'accredito (esterno) nella contabilità della Posta e non quello del suo accredito interno sul conto dell'ufficio d'esecuzione (in tal senso: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 8 ad art. 12 LEF con rinvii alle DTF 118 Ia 11 segg. consid. 2 e 117 Ib 221 segg. consid. 2; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF). Chi ha dato l'ordine alla banca di pagare può infatti ritenersi responsabile del buon esito dell'operazione e dell'operato del suo ausiliario – la banca – solo fino al momento in cui l'ordine perviene alla Posta; dell'accredito interno nelle relazioni tra la Posta e l'ufficio d'esecuzione risponde poi quest'ultimo – per conto del creditore – in ragione della sua scelta di proporre come luogo di pagamento, nel senso dell'art. 74 cpv. 1 CO, il proprio conto postale. Del resto il principio di parità di trattamento esige di trattare allo stesso modo i pagamenti allo sportello postale e quelli mediante ordine di pagamento. b) Ne segue, per quanto attiene alla fattispecie, che il versamento dei fr. 1'974.85 deve ritenersi avvenuto il 29 ottobre 2019 alle ore 00:50, ovvero prima della pronuncia del fallimento. Di conseguenza il presupposto di cui all'art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato (alle ore 9:00), il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell'art. 174 cpv. 2 LEF.

E. 3

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all'istante prelevandola sull'anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.